

ACCORDO TRA SOCIETA' DELLA L.N.D. E ALLENATORI

Con la presente scrittura in duplice originale, fra la Società

con sede :

rappresentata dal Signor

Legale rappresentante della medesima, ed il Signor

allenatore dilettante iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico Federale della F.I.G.C., residente e/o domiciliato in

Via/Piazza

Nr.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) La Società: affida al Signor la conduzione della (*) squadra partecipante al Campionato

(*) indicare se prima squadra, seconda, o squadre giovanili

di in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal

fino al con nr. allenamenti settimanali.

2) All'assunzione dell'incarico la Società riconosce al Signor

2a) un premio di tesseramento annuale massimo lordo in Euro: da pagarsi in unica soluzione oppure alle seguenti scadenze:

- | | | | |
|-------|----------|-------|----------|
| 1) al | per Euro | 3) al | per Euro |
| 2) al | per Euro | 4) al | per Euro |

2b) Un rimborso spese limitato all'importo della indennità chilometrica pari as 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della Società, nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.

La Società

L'Allenatore

Data,

RISERVATO AL C.R. CALABRIA

DEPOSITATO IL

ACCORDO TRA SOCIETA' E ALLENATORI DILETTANTI

In riferimento al Protocollo d'intesa con l'A.I.A.C. si riporta il testo integrativo degli accordi tra Società ed Allenatori Dilettanti.

- 1) Il premio di tesseramento dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero fatte salve le ipotesi di dimissioni dell'allenatore o di sanzioni irrogate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. su proposte delle Società (art. 44 punto 1 Regolamento della L.N.D.).
- 2) Il rimborso delle spese sostenute di cui al punto 2b) sarà riconosciuto per la effettiva durata dell'incarico e andranno a cessare in caso di eventuale esonero o dimissioni.
- 3) Eventuali dimissioni dell'allenatore o eventuale esonero dello stesso, dovranno essere comunicate dalla parte agente alla controparte a mezzo raccomandata a.r. (avviso di ricevimento). In difetto di ciò:
 - a) - la Società che non abbia ricevuto la comunicazione scritta di dimissioni da parte dell'allenatore, entro il termine di dieci giorni dalla prima assenza ingiustificata del tecnico, con le formalità indicate all'art. 29 punto 5) del Codice di Giustizia Sportiva, avvierà la procedura di cui all'art. 44 punto 1) del Regolamento della L.N.D. notificandola per conoscenza al Settore Tecnico, al Comitato Regionale di competenza ed all'A.I.A.C. nazionale.
 - b) - L'allenatore esonerato che non abbia ricevuto comunicazione scritta da parte della Società, entro dieci giorni dovrà comunicarlo agli Organi competenti con le formalità indicate dall'art. 29 punto 5) del Codice di Giustizia Sportiva.
- 4) Il trasferimento di mansioni per la conduzione di altra squadra della stessa Società, rispetto a quelle indicate al punto 1) della scrittura o per lo svolgimento di altri compiti come quello di osservatore tecnico potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'allenatore.
- 5) Oggetto del rapporto tra Società ed allenatori è quello dell'insegnamento e dell'addestramento allo sport del calcio anche mediante il conseguimento di risultati sportivi utili. L'allenatore da atto alla Società che tutte le prestazioni derivanti dal presente accordo hanno carattere dilettantistico e perciò verranno rese senza che ciò comporti alcun vincolo di lavoro subordinato. La Società riconosce all'allenatore, nell'espletamento delle sue funzioni relative al presente accordo, autonomia, iniziativa e discrezionalità.
- 6) Qualsiasi controversia sollevata in merito all'interpretazione ed esecuzione degli accordi sopra riportati sarà risolta dal Collegio Arbitrale istituito presso la L.N.D.. La Società e l'allenatore si danno reciproco atto che la pronuncia del Collegio Arbitrale sarà considerata come diretta ed irrevocabile espressione della volontà delle parti.
- 7) Il premio di tesseramento annuale previsto dal protocollo d'intesa, viene stabilito dalla L.N.D. in accordo con l'A.I.A.C..

